

Al fine di stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, la Commissione prende visione dell'art. 4 del bando di concorso, prendendo atto che il presente concorso dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti :

30 punti per i titoli

70 punti per le prove di esame

LT

MA

deiof

B



I punti per le prove di esame risultano così ripartiti :

- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

La Commissione stabilisce altresì ai sensi dell'art.9 – comma 3 – i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.

La Commissione prende ora atto che ai sensi dell'art.4 del bando di concorso pubblico, il punteggio relativo ai titoli, complessivamente punti 30, risulta così ripartito :

1.	TITOLI DI CARRIERA	p.	20
2.	TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO	p.	3
3.	PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI	p.	2
4.	CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE	p.	5

TITOLI DI CARRIERA

(punteggio massimo p. 20)

- a) Servizio prestato nella posizione funzionale e nel profilo cui si riferisce il concorso:
Punti 1.80 per anno
- Servizio prestato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario nel settore oggetto del concorso o in qualifiche corrispondenti in data precedente al 01.09.2001:
Punti 1,80 per anno
- b) Servizio prestato nella posizione immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso:
Punti 0.90 per anno
- c) I servizi prestati nel livello economico superiore alla categoria cui si riferisce il concorso sono valutati con il punteggio di cui sopra maggiorati del 10%

La Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti principi ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220:

- 1) I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 3) In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

La Commissione richiama inoltre le parti applicabili degli artt. 20 – 21 – 22 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione :

- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.

MR A.

LB

177



- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate, ai sensi dell'art.22 della Legge 24.12.1986, n.958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto, per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%
- I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli art. 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 20.12.1979 n.761.
- I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
- Il Servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata come servizio presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
- Il Servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26.02.1987 n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della L.10.07.1960 n.735.
- Il Servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della L. 10.07.1960 n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al precedente paragrafo.

La Commissione decide inoltre, per la valutazione dei titoli di carriera di attenersi ai seguenti ulteriori principi:

- di calcolare per i periodi non specificatamente determinati le annate dal 31 Dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno e le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- di non valutare incarichi svolti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto;
- di non valutare i servizi non attinenti al profilo a concorso, anche se appartenenti allo stesso ruolo (Collaboratore Professionale Sanitario i Profili del ruolo sanitario, es. radiologia, neurofisiopatologia, ecc.....).

TITOLI ACCADEMICI, E DI STUDIO

(Punteggio massimo p.3)

MA DC

LT

AB



La Commissione, fermo restando quanto precisato dall'art. 11 – comma 1 – lettera b) del D.P.R. 27.03.2001 n. 220 e cioè che il punteggio previsto per tale categoria di titoli è attribuito dalla Commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire.

La Commissione decide inoltre, per la valutazione dei titoli di studio di attenersi ai seguenti ulteriori principi:

- di non valutare il Conseguimento del diploma di Educatore Professionale o Diploma di laurea di 1° livello in Educatore Professionale, poiché requisito specifico di ammissione al concorso.

La Commissione decide di valutare inoltre solamente i titoli di studi stranieri riconosciuti in Italia dal Ministero competente.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (Punteggio massimo p. 2)

Per quanto riguarda le pubblicazioni, la Commissione si attiene ai seguenti criteri di cui all'art.11 – comma 1 – lettera c) del D.P.R. 27.03.2001 n. 220 :

- 1) La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
- 2) La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione :
 - Della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento dei titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
 - I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (Punteggio massimo p. 5)

Ai sensi dell'art.11 comma 4 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220 :

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in materie attinenti.

Ma de.

AB

LT



Il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione esaminatrice.

La Commissione concorda :

- di valutare i servizi svolti presso privati e cooperative esclusivamente se con il periodo ed impegno orario specificato e con mansioni attinenti al profilo di CPS Educatore Professionale;
- di valutare la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, purché attinenti alla posizione funzionale da ricoprire;
Tali punteggi saranno raddoppiati se la partecipazione alle suddette attività formative viene attuata in qualità di relatore;
- di non valutare la partecipazione a corsi di formazione in lingua straniera, tranne quelli specifici rivolti al profilo di Educatore professionale;
- di non valutare la partecipazione a corsi effettuati da Enti di volontariato del soccorso;
- di non valutare i periodi svolti come tirocinio volontario.

La Commissione concorda inoltre :

- di non valutare le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
- di non valutare le attività di qualunque tipologia svolte ai fini di volontariato sociale;
- di non valutare attestati laudativi.

La Commissione decide inoltre di valutare eventuali altri titoli ed attività tenendo presente la natura e l'attinenza degli stessi con la posizione funzionale di cui al presente avviso.

I criteri di valutazione titoli verranno dettagliati in apposita tabella allegata ai successivi verbali.

La commissione prende inoltre visione della seguente normativa :

- D.P.R. 09.05.1994 n. 487, art. 5, relativo alle "Categorie riservatarie e preferenze"
- Legge n. 191/98 che all'art.2 – comma 9, modifica l'art.3 – comma 7 della Legge n. 127/97 prevedendo "se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età".

La Commissione prende atto che nel locale ove si svolgerà la prova di esame sarà sempre presente la Commissione Esaminatrice, nel corso della prova scritta.

La data e il luogo di svolgimento del colloquio sono stati comunicati ai candidati con

M. A.

PB

LT